

COMUNE DI MORTERONE

Provincia di Lecco

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 09 Reg. Delib.

N.124..... Reg. A.P.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ANNO 2014

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTUNO del mese di LUGLIO ore 19.30 nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di prima convocazione.

Risultano:

N. ord.	Nomi	Presente	Assente
1	INVERNIZZI ANTONELLA	X	
2	MICHETTI ERCOLE	X	
3	ANDREOTTI ALBERTO	X	
4	MOGNI SIL VIA	X	
5	LUPO ISABELLA	X	
6	DELL'ERA GIANPAOLO	X	
7	ANGHLERI MARIO		X
8	INVERNIZZI RICCARDO AMERIGO		X
9	MASCHERONI STEFANO	X	
10	BONFANTI ANNA		X giustificata
	TOTALE	07	03

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Barone Antonina.

COMUNE DI MORTERONE

Provincia di Lecco

La sig.ra Invernizzi Antonella Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ANNO 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 05/05/2009, n. 42, recante “*Delega al governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione*”;

VISTO il D. Lgs. 23/2011 “*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*”;

VISTI in particolare gli artt. 8 e 9 del decreto summenzionato nella parte in cui istituiscono, a decorrere dall’anno 2014, l’Imposta Municipale Unica in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili;

CONSIDERATO che l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011 anticipa, in via sperimentale, l’istituzione dell’Imposta Municipale Unica, a decorrere dall’anno 2012, applicandola in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14/06/2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso articolo 13;

CONSIDERATO altresì che:

- l’art. 1 della Legge del 27/12/2013, n. 147 (*Legge di Stabilità 2014*), ha previsto, al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l’Imposta Unica Comunale si compone dell’Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTO il comma 703 dell’articolo 1 della predetta legge n. 147/2013, in cui si precisa che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;

RILEVATO che, ai sensi dei commi n. 707 e 708, dell’art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C, a decorrere dall’anno 2014, non si applica:

- all’abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

COMUNE DI MORTERONE

Provincia di Lecco

- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

VISTO il comma 677 della medesima Legge n. 147/2013 che prevede che il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

VISTO l'art. 1 del D.L. 06/03/2014 n. 16, convertito nella Legge n. 68 del 02/05/2014, che, modificando il suddetto comma 667 della Legge n. 147/2013, ha previsto la possibilità per l'anno 2014 di superare i predetti limiti per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate relativamente all'abitazione principale ed equiparate, detrazioni di imposte o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato Decreto Legge n. 201, del 2011;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio n. 08 in data odierna con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);

VISTO l'art. 172 lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000, secondo cui al Bilancio di Previsione vengono allegare le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe e le aliquote d'imposta;

VISTO il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art.27 della Legge 28/12/2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), con il quale si prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011, convertito con modificazioni con Legge 22.12.2011 n. 214, modificato ed integrato con D. L. 1/2012 (convertito in Legge n. 27/2012) e con D. L. 16/2012 (convertito in Legge n. 44/2012), l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, nei seguenti casi:

- 1. ALIQUOTA DI BASE 0,76%**
Aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- 2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4% (cat. A/1 – A/8 – A/9 e loro pertinenze)**
Aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
- 3. POSSIBILITA' DI RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4%**
Nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, di immobili posseduti da soggetti passivi dell'IRES ovvero nel caso di immobili locati;

COMUNE DI MORTERONE

Provincia di Lecco

VISTI i decreti del Ministero dell'Interno in data 19/12/2013 e 13/02/2014, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27/12/2013 e n. 43 del 21/02/2014, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2014, è stato dapprima differito al 28 febbraio e successivamente al 30 aprile;

EVIDENZIATO che con decreto del Ministero dell'Interno in data 29/04/2014, il suddetto termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014;

RITENUTO, in base alle esigenze di bilancio di dover determinare le aliquote come segue:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| – Aliquota di base | 0,98 per cento |
| – Aliquota abitazione principale | 0,58 per cento |
| – Aliquota aree fabbricabili | 0,98 per cento |

RITENUTO opportuno confermare le detrazioni previste dall'art. 13, comma 10, del D. L. n. 201/2011, secondo cui *“dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012/2013, la detrazione prevista dal primo periodo, è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00”*;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per il Federalismo Fiscale n. 3DF del 18.5.2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 (*legge di stabilità 2013*) che ha soppresso la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'articolo 13 del D. L. n. 201/2011;

DATO ATTO che in base all'art. 1, comma 380, lettera f), della Legge 228 del 24/12/2012 è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento mentre il restante aumento di aliquota è destinato al Comune, fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

DATO ATTO altresì:

- che l'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201/2011 prevede che *“a decorrere dall'anno 2012, le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D- Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione”*;
- che l'art. 13, comma 13bis, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, dispone la trasmissione in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Federalismo Fiscale - mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 *“Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento Enti Locali”*, come da allegato;

COMUNE DI MORTERONE

Provincia di Lecco

CON VOTI n. 06 favorevoli, n. 01 contrario (Mascheroni Stefano) essendo n. 07 i presenti e n. 07 i votanti, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1 - DI approvare, ai sensi della legge 241/90, le motivazioni in fatto e in diritto meglio espresse in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2 - DI determinare per l'anno 2014, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del D. Lgs. 14/03/2011, n. 23, dall'art. 13 del D. L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214 e dalla Legge 27/12/2013, n. 147 "*Legge di stabilità 2014*":

- Aliquota di base	0,98 per cento
- Aliquota abitazione principale	0,58 per cento
- Aliquota aree fabbricabili	0,98 per cento

3 - DI dare atto che per l'anno 2014, la detrazione per l'abitazione principale è quella stabilita dall'art. 13, comma 10, della Legge 22/12/2011, n. 214 recante "disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", di conversione al d.l. 6 dicembre 2011 n. 201 che testualmente recita "*dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012/2013, la detrazione prevista dal primo periodo, è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00*";

4 - DI trasmettere il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D. Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

5 - DI provvedere ai sensi dell'art. 13, comma 13bis, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, alla trasmissione in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Federalismo Fiscale - mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

CON separata ed unanime votazione

DELIBERA

DI dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 D. Lgs. n.267/2000.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 09 DEL 21/07/2014

COMUNE DI MORTERONE

Provincia di Lecco

OGGETTO: **APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ANNO 2014**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” come modificato dal D.L. n. 174/2012, per quanto di competenza sotto il profilo della regolarità tecnica, si esprime parere:

----- **FAVOREVOLE** -----

Il Responsabile del Servizio Tributi
F.TO Il Sindaco

Lì, 21/07/2014

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” come modificato dal D.L. n. 174/2012, per quanto di competenza sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere:

----- **FAVOREVOLE** -----

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO Il Segretario Comunale

Lì, 21/07/2014

COMUNE DI MORTERONE

Provincia di Lecco

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.TO Invernizzi Antonella

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.TO Michetti Ercole

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Barone Dott.ssa Antonina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 08 AGOSTO 2014 e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Barone Dott.ssa Antonina

Lì, 08/08/2014

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, RILASCIATA PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Barone Dott.ssa Antonina

Lì, 08/08/2014

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267
- per l'esame favorevole del C.R.C. nella seduta del _____ prot. _____
- dichiarata immediatamente eseguibile ex Art.134 comma 4 del D. Lgs. 18.08.200 n.267

IL SEGRETARIO COMUNALE
Barone Dott.ssa Antonina

Lì,